

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA	
DIREZIONE CENTRALE DIFESA DELL'AMBIENTE, ENERGIA E SVILUPPO SOSTENIBILE		
Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico	inquinamento@regione.fvg.it ambiente@certregione.fvg.it tel + 39 040 377 4058 fax + 39 040 377 4513 I - 34133 Trieste, via Carducci 6	

Decreto n° 1014/AMB del 12/02/2020 STINQ - PN/AIA/83

Modifica dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) per la costruzione e l'esercizio, da parte della Società HERAMBIENTE S.p.A., dell'impianto (discarica) di cui al punto 5.4, dell'Allegato VIII, alla Parte Seconda, del decreto legislativo 152/2006, sito nel Comune di Cordenons (PN).

IL DIRETTORE

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

Visto il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46 "Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)";

Vista la Delibera della Giunta regionale 30 gennaio 2015, n. 164, recante linee di indirizzo regionali sulle modalità applicative della disciplina dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, a seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 46/2014 e ad integrazione della circolare ministeriale 22295/2014;

Visto che l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) di cui al Titolo III-bis, della Parte Seconda del decreto legislativo 152/2006, è rilasciata tenendo conto di quanto indicato all'Allegato XI alla Parte Seconda del decreto medesimo e che le relative condizioni sono definite avendo a riferimento le Conclusioni sulle BAT (Best Available Techniques);

Considerato che, nelle more della emanazione delle conclusioni sulle BAT, l'autorità competente utilizza quale riferimento per stabilire le condizioni dell'autorizzazione le pertinenti conclusioni sulle migliori tecniche disponibili, tratte dai documenti pubblicati dalla Commissione europea;

Visto il decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (Attuazione della Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti);

Visto che, ai sensi dell'articolo 29-bis, comma 3 del decreto legislativo 152/2006, per le discariche di rifiuti si considerano soddisfatti i requisiti tecnici di cui al decreto legislativo 36/2003 fino all'emanazione delle relative Conclusioni sulle BAT;

Visto l'articolo 5 della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 (Norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti);

Vista la legge regionale 20 ottobre 2017, n. 34 (Disciplina organica della gestione dei rifiuti e principi di economia circolare);

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 ottobre 1991, n. 0502/Pres. (Regolamento di esecuzione della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni);

Visto il Decreto del Presidente della Regione 11 agosto 2005, n. 0266/Pres. <<Regolamento concernente le garanzie finanziarie per le discariche ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 (Norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti) e successive modifiche ed integrazioni>>;

Visto il D.M. 27 settembre 2010 (Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica, in sostituzione di quelli contenuti nel decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 3 agosto 2005;

Vista la legge regionale 30 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo);

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze del 24 aprile 2008 (Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59);

Visti, altresì, l'articolo 6, commi da 22 a 24 della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006), nonché l'articolo 3 della legge regionale del 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione dei lavori pubblici) in materia di tariffe dell'autorizzazione integrata ambientale;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 22 dicembre 2009, n. 2924, con la quale sono state emanate le linee guida per la determinazione delle tariffe di cui al decreto ministeriale 24 aprile 2008;

Visto l'articolo 52, comma 1, lettera b) dell'Allegato A, alla deliberazione della Giunta regionale n. 1922 dell'11 ottobre 2015 recante "Articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative direzionali della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali", il quale prevede che il Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico (di seguito indicato come Servizio competente) cura gli adempimenti regionali in materia di autorizzazioni integrate ambientali;

Visto l'articolo 21, comma 1, lettera c), del Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Direttore del Servizio competente n. 29 dell'11 gennaio 2012, di rilascio alla società GEO NOVA S.P.A. con sede legale in Treviso, via Feltrina 230/232, identificata dal codice fiscale 03042400246, dell'autorizzazione integrata ambientale per la costruzione e l'esercizio di un'installazione di cui al punto 5.4, dell'Allegato VIII, alla Parte Seconda del decreto legislativo 152/2006 (Discariche che ricevono più di 10 Mg di rifiuti al giorno o con una capacità totale di oltre 25.000 Mg, ad esclusione delle discariche per i rifiuti inerti.), da realizzarsi in Comune di Cordenons (PN), località Venchiaruzzo;

Visto il decreto del Direttore del Servizio competente n. 1528 del 18 agosto 2015, con il quale:

1) è stato preso atto che la sottoscrizione del Verbale dell'incontro del 23 aprile 2015, volto alla definizione di una soluzione per lo smaltimento dei rifiuti presenti nel sito del Comune di

Cordenons sul quale è prevista la realizzazione, da parte della Società GEO NOVA S.p.A., di una discarica per rifiuti non pericolosi, già autorizzata con il decreto del Direttore del Servizio competente n. 29 dell'11 gennaio 2012, costituisce adempimento alla prescrizione n. 1 del provvedimento di VIA assunto con la delibera della Giunta regionale n. 1181 del 24 giugno 2011;

2) è stata autorizzata la realizzazione delle vasche delle celle n. 1, n. 2, n. 3 e n. 4, della discarica;

3) è stato disposto che lo smaltimento del cumulo di rifiuti presente sul sito della discarica deve avvenire contestualmente e prioritariamente rispetto al conferimento di rifiuti provenienti dall'esterno e deve terminare prima del completo riempimento delle celle n. 1 e n. 2 con rifiuti provenienti dall'esterno;

Visto il decreto del direttore del Servizio competente n. 2606 dell'1 dicembre 2016, con il quale:

1) si è preso atto dell'intervenuta modifica della titolarità dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto del Direttore del Servizio competente n. 29 dell'11 gennaio 2012, come modificata con il decreto del Direttore del Servizio competente n. 1528 del 18 agosto 2015, dalla Società GEO NOVA S.p.A. alla Società GEO NOVA S.R.L. con sede legale in Treviso, via Feltrina, 230/232, identificata dal codice fiscale 03042400246;

2) è stata aggiornata l'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con il decreto n. 29/2011, come modificata con il decreto n. 1528/2015;

3) sono state autorizzate, ai sensi dell'articolo 208 del D.lgs 152/06, le modifiche impiantistiche e gestionali descritte nella documentazione allegata alla comunicazione di modifica non sostanziale dell'autorizzazione integrata ambientale trasmessa con nota di PEC dell'8 febbraio 2016, così come modificata ed integrata con la documentazione trasmessa a mezzo PEC in data 30 agosto 2016;

Visto il decreto del Direttore del Servizio competente n. 537 del 26 gennaio 2017, con il quale la scadenza dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA), rilasciata con il decreto del Direttore del Servizio competente n. 29 dell'11 gennaio 2012, come modificata ed aggiornata con i decreti del Direttore del Servizio competente n. 1528 del 18 agosto 2015 e n. 2606 dell'1 dicembre 2016, è stata prorogata alla data dell'11 gennaio 2022;

Visto il decreto del Direttore del Servizio competente n. 777 del 22 febbraio 2017, con il quale è stata modificata e volturata, a favore della Società HERAMBIENTE S.p.A. (di seguito indicata come Gestore) con sede legale in Bologna, Viale Carlo Berti Pichat, 2/4, identificata dal codice fiscale 02175430392, l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) per la costruzione e l'esercizio di una discarica (attività di cui al punto 5.4, dell'Allegato VIII, alla Parte Seconda del decreto legislativo 152/2006) nel Comune di Cordenons (PN);

Visto il decreto del Direttore del Servizio competente n. 2740 del 28 giugno 2019, con il quale è stata aggiornata l'autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto n. 29/2012, come modificata, aggiornata, prorogata e volturata con i decreti n. 1528/2015, n. 2606/2016, n. 537/2017 e n. 777/2017;

Visto il decreto del Direttore del Servizio competente n. 2974 del 12 luglio 2019 con il quale è stata accettata la garanzia finanziaria prestata dalla Società HERAMBIENTE S.p.A. a garanzia degli obblighi derivanti dall'attività di gestione della discarica (Celle 1, 2, 3, 4), sita nel Comune di Cordenons (PN), località Venchiaruzzo;

Visto il decreto del Direttore del Servizio competente n. 5208 del 30 dicembre 2019 con il quale sono stati approvati il "Piano d'ispezione ambientale presso le installazioni soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)", ai sensi dell'articolo 29-decies, commi 11-bis e 11-ter, del decreto legislativo 152/2006 per il triennio 2020 - 2021 - 2022";

Preso atto che:

1) con nota prot. n. 12593 dell'1 luglio 2019, acquisita la protocollo regionale n. 32675 del 2 luglio 2019, il Gestore ha inviato il certificato di collaudo tecnico-funzionale dei lavori di approntamento delle celle n. 1, 2, 3 e 4, completo degli allegati tecnici, relativo alla discarica sita nel comune di Cordenons (PN) e ha chiesto al Servizio competente di volersi attivare per l'ispezione ai sensi dell'articolo 9, commi 2 e 3, del decreto legislativo 36/2003, al fine di appurare se la discarica soddisfa le condizioni e le prescrizioni alle quali è subordinato il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio della discarica stessa;

2) dal Verbale di sopralluogo effettuato dal Servizio competente in data 9 luglio 2019, risulta che si è potuto verificare, per quanto accessibile ed osservabile, la corrispondenza di quanto realizzato (primo stralcio discarica come indicato nella Tavola 1 – PROGETTO AS BUILT al 27 giugno 2019) con quanto descritto nella documentazione di collaudo, che attesta il soddisfacimento delle condizioni e prescrizioni cui è subordinato il rilascio dell'AIA;

3) con nota prot. n. 34157 del 10 luglio 2019, trasmessa a mezzo PEC, il Servizio competente ha inviato al Gestore copia del Verbale di sopralluogo effettuato in data 9 luglio 2019, comunicando allo stesso che la verifica condotta ha dato esito positivo ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 36/2003 che costituisce condizione di efficacia dell'AIA per l'esercizio delle celle n. 1, 2, 3 e 4 della discarica;

4) il Gestore ha presentato, a garanzia dell'adempimento agli obblighi derivanti dall'esercizio delle celle n. 1, 2, 3 e 4 della discarica sita nel Comune di Cordenons (PN), la Fidejussione bancaria n. 0947000000037852 del 6 maggio 2019, rilasciata dalla Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. per la somma di € 4.583.259,21, avente validità fino all'11 gennaio 2024, con la maggiorazione di 2 anni decorrenti dalla data di comunicazione approvazione chiusura di cui all'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 36/2003;

Vista la nota prot. n. 20478 del 20 novembre 2019, trasmessa a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC), acquisita dal Servizio competente nella medesima data con protocollo n. 55481, con la quale il Gestore ha comunicato, ai sensi dell'articolo 29-nonies, comma 1, del decreto legislativo 152/2006, l'intenzione di procedere alla modifica gestionale consistente nell'estensione dell'orario di lavoro per le operazioni di smaltimento del cumulo di rifiuti CER 17 05 05*, fino alle ore 21, che comporta la variazione della prescrizione contenuta nell'Allegato B, *"Prescrizioni sullo smaltimento dei rifiuti CER 17 06 05* provenienti dal cumulo già presente in sito"*, che di seguito si riporta:

"2) fino al completo smaltimento del cumulo di rifiuti CER 17 06 05* già presenti in sito, il conferimento dei rifiuti provenienti dall'esterno nelle celle n. 1 e n. 2 potrà avvenire solamente nel turno di lavoro mattutino (ore 7-13) mentre il turno di lavoro pomeridiano (ore 13-18) dovrà essere dedicato esclusivamente allo smaltimento dei rifiuti interni provenienti dal cumulo nelle celle n. 3 e n. 4";

Vista la nota prot. n. 60531 del 19 dicembre 2019, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio competente:

1) ha inviato, a fini istruttori, al Comune di Cordenons, ad ARPA FVG, all'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 5 "Friuli Occidentale" e al Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, copia della nota del Gestore datata 20 novembre 2019 e di tutta la documentazione alla stessa allegata;

2) ha specificato che l'estensione dell'orario di lavoro richiesto non rientra nella fattispecie di cui all'articolo 5, comma 1, lettera l), del decreto legislativo 152/2006 e che non intende dar corso ad un procedimento di modifica non sostanziale di cui all'articolo 29-nonies, comma 1, del

decreto legislativo medesimo, comportando, tale richiesta, solamente la variazione di una prescrizione imposta con l'Autorizzazione Integrata Ambientale;

3) ha invitato gli Enti medesimi a formulare, entro 30 giorni dal ricevimento della nota stessa, eventuali osservazioni in merito;

Vista la nota prot. n. 965 /P /GEN/PRA_AUT del 13 gennaio 2020, trasmessa a mezzo PEC, acquisita dal Servizio competente nella medesima data con protocollo n. 1242, con la quale, tra l'altro, ARPA FVG:

1) ha comunicato, tra l'altro, di aver preso atto dell'estensione dell'orario di lavoro dalle ore 13.00 alle ore 21.00 nei giorni feriali e dalle ore 7.00 alle ore 18.00 nei giorni di sabato/festivi e che il termine di tale orario riguarda non solo le operazioni di smaltimento in senso stretto, ma anche le altre attività ad esse connesse;

2) ha chiesto che nell'allegato B al decreto n. 29/2012, come sostituito dai decreti n. 2606/2016 e n. 2740/2019, la nota n. 5 di cui alla Tabella n. 1b – *Monitoraggio smaltimento del cumulo CER 17 06 05**, venga modificata come segue:

- Presentazione mensile alla Regione – Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico, all'Azienda Sanitaria Friuli Occidentale e ad ARPA Dipartimento di Pordenone, di un Piano previsionale di smaltimento del cumulo; eventuali modifiche delle giornate e dell'orario di lavoro devono essere comunicate con un anticipo di almeno 10 giorni lavorativi;

Ritenuto di procedere alla modifica dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto del Direttore del Servizio competente n. 29 dell'11 gennaio 2012 come modificata, aggiornata, prorogata e volturata con i decreti del Direttore del Servizio competente n. 1528 del 18 agosto 2015, n. 2606 dell'1 dicembre 2016, n. 537 del 26 gennaio 2017, n. 777 del 22 febbraio 2017 e n. 2740 del 28 giugno 2019;

DECRETA

1. E' modificata l'autorizzazione integrata ambientale rilasciata, a favore della Società HERAMBIENTE S.p.A. con sede legale in Bologna, Viale Carlo Berti Pichat, 2/4, identificata dal codice fiscale 02175430392, con il decreto del Direttore del Servizio competente n. 29 dell'11 gennaio 2012 come modificata, aggiornata, prorogata e volturata con i decreti del Direttore del Servizio competente n. 1528 del 18 agosto 2015, n. 2606 dell'1 dicembre 2016, n. 537 del 26 gennaio 2017, n. 777 del 22 febbraio 2017 e n. 2740 del 28 giugno 2019, per la costruzione e l'esercizio di una discarica (attività di cui al punto 5.4, dell'Allegato VIII, alla Parte Seconda del decreto legislativo 152/2006) nel Comune di Cordenons (PN), località Venchiaruzzo.

Articolo 1 – Modifica dell'autorizzazione integrata ambientale

1. L'allegato B al decreto n. 29/2012, come sostituito dai decreti n. 2606/2016 e n. 2740/2019, è sostituito dall'Allegato al presente provvedimento di cui forma parte integrante e sostanziale.

Articolo 2 – Disposizioni finali

1. Restano in vigore, per quanto compatibili con il presente provvedimento, le condizioni e le prescrizioni di cui ai decreti n. 29/2012, n. 1528/2015, n. 2606/2016, n. 537/2017, n. 777/2017 e n. 2740/2019.

2. Copia del presente decreto è trasmessa alla Società Herambiente S.p.A., al Comune di Cordenons, ad ARPA FVG, all'Azienda Sanitaria Friuli Occidentale e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

3. Ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 13 e dell'articolo 29-decies, comma 2 del decreto legislativo 152/2006, copia del presente provvedimento è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile - Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico, in TRIESTE, via Carducci, 6.

4. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, dal ricevimento del presente decreto.

ALLEGATO B

Il Gestore HERAMBIENTE S.p.A. è autorizzato alla costruzione e alla gestione di una discarica, inquadrabile nella sottocategoria di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), del D.M. 27 settembre 2010 (discarica per rifiuti misti non pericolosi con elevato contenuto sia di rifiuti organici che di rifiuti inorganici, con recupero di biogas), a supporto degli impianti di bacino, per rifiuti non pericolosi, nell'area individuata in catasto al Foglio 5, mappale n. 513 del Comune di Cordenons, località Venchiaruzzo, ed alla successiva operazione di smaltimento D1 per un volume di rifiuti massimo complessivo di mc 779.551 corrispondente a tonn. 703.935, a condizione che rispetti quanto di seguito prescritto.

La realizzazione può essere condotta per celle (lotti) come di seguito descritti:

Primo stralcio	
Cella n. 1	76.704 mc
Cella n. 2	70.470 mc
Cella n. 3 monodedicata al CER 17 06 05* già presente in sito	60.371 mc
Cella n. 4 monodedicata al CER 17 06 05* già presente in sito	64.392 mc
Secondo stralcio	
Cella n. 5	78.125 mc
Cella n. 6	132.473 mc
Cella n. 7	136.285 mc
Cella n. 8	160.731 mc
Totale	779.551 mc

Le superfici impermeabilizzata totale delle celle è pari a 138.585 mq.

Il Gestore è autorizzato allo smaltimento dei seguenti rifiuti:

03 03 07	SCARTI DELLA SEPARAZIONE MECCANICA NELLA PRODUZIONE DI POLPA DA RIFIUTI DI CARTA E CARTONE;
03 03 10	SCARTI DI FIBRE E FANGHI CONTENENTI FIBRE, RIEMPITIVI E PRODOTTI DI RIVESTIMENTO GENERATI DAI PROCESSI DI SEPARAZIONE MECCANICA
17 05 04	TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE 17 05 03

17 05 06	FANGHI DI DRAGAGGIO, DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA VOCE 17 05 05
17 05 08	PIETRISCO PER MASSICCIATE FERROVIARIE, DIVERSO DA QUELLO DI CUI ALLA VOCE 17 05 07
17 09 04	RIFIUTI MISTI DELL'ATTIVITA' DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE, DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLE VOCI 17 09 01, 17 09 02 E 17 09 03
19 01 02	MATERIALI FERROSI ESTRATTI DA CENERI PESANTI
19 01 12	CENERI PESANTI E SCORIE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE 19 01 11
19 01 14	CENERI LEGGERE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE 19 01 13
19 01 18	RIFIUTI DELLA PIROLISI, DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA VOCE 19 01 17
19 01 19	SABBIE DEI REATTORI E LETTO FLUIDIZZATO
19 05 01	PARTE DI RIFIUTI URBANI E SIMILI NON COMPOSTATA
19 05 03	COMPOST FUORI SPECIFICA
19 06 04	DIGESTATO PRODOTTO DAL TRATTAMENTO ANAEROBICO DI RIFIUTI URBANI
#19 08 01	RESIDUI DI VAGLIATURA
#19 08 05	FANGHI PRODOTTI DAL TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE URBANE
19 12 01	CARTA E CARTONE
19 12 02	METALLI FERROSI
19 12 03	METALLI NON FERROSI
19 12 04	PLASTICA E GOMMA
19 12 05	VETRO
19 12 07	LEGNO DIVERSO DA QUELLO DI CUI ALLA VOCE 19 12 06
19 12 08	PRODOTTI TESSILI
19 12 09	MINERALI (AD ESEMPIO SABBIA, ROCCE)
19 12 10	RIFIUTI COMBUSTIBILI (CDR: COMBUSTIBILE DERIVATO DA RIFIUTI)
19 12 12	ALTRI RIFIUTI (COMPRESI MATERIALI MISTI) PRODOTTI DAL TRATTAMENTO MECCANICO DEI RIFIUTI, DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA VOCE 19 12 11

19 13 02	RIFIUTI SOLIDI PRODOTTI DELLA OPERAZIONI DI BONIFICA DEI TERRENI DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA VOCE 19 13 01*
19 13 04	FANGHI PRODOTTI DALLE OPERAZIONI DI BONIFICA DEI TERRENI DIVERSI DI CUI ALLA VOCE 19 13 03
19 13 06	FANGHI PRODOTTI DALLE OPERAZIONI DI RISANAMENTO DELLE ACQUE DI FALDA, DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA VOCE 19 13 05
#20 03 03	RESIDUI DELLA PULIZIA STRADALE
#20 03 07	RIFIUTI INGOMBRANTI

Nota #: il Proponente potrà conferire nel sito di discarica rifiuti aventi codici CER 19 08 01, 19 08 05, 20 03 03 e 20 03 07, solamente qualora il conferimento sia coerente con la prescrizione n. 3 della DGR 1181/2011 così come modificata dalla DGR 2298/2012, DGR n. 597 del 15 marzo 2018 e DGR n. 1795 del 28 settembre 2018.

Conforme all'allegato 2 del DM 27/09/2010, le celle n. 3 e n. 4 sono inoltre monodedicato ai rifiuti CER 17 06 05* già presenti in sito. Lo smaltimento di tali rifiuti potrà avvenire secondo le modalità descritte nella documentazione trasmessa con note PEC del 8 febbraio 2016, assunta al protocollo regionale 3386/A e ritrasmesse con note prot. n. 3884/P, n. 3885/P n. 3886/P, n. 3887/P del 15 febbraio 2016, così come modificata ed integrata con la documentazione pervenuta tramite PEC del 30 agosto 2016, assunta al protocollo regionale n. 21757/A.

Il progetto approvato è descritto nei seguenti allegati alla domanda di AIA acquisita al protocollo regionale n. 43408 del 18 dicembre 2009:

01 RELAZIONE TECNICA

02 RELAZIONE GEOLOGICA ED IDROGEOLOGICA

03 ELABORATI GRAFICI:

2.01 Localizzazione

2.02 Inquadramento territoriale

2.03 Estratto di P.R.G. e di Mappa

2.04 Planimetria rilievo planialtimetrico - Stato di fatto

2.05 Sezioni rilievo - Sezioni A-A B-B C-C D-D E-E - Stato di fatto

2.06 Sezioni rilievo - Sezioni F-F G-G H-H - Stato di fatto

2.07 Posa argilla - Planimetria

2.08 Drenaggio percolato - Planimetria

2.09 Posa rifiuti - Planimetria

2.10 Configurazione finale rifiuti - Planimetria

2.11 Progetto - Sezioni

2.12 Pozzo di estrazione percolato - Sezioni e particolari

2.13 Sezione argine a Nord

2.14 Rete trasporto e stoccaggio percolato - P&I

- 2.15 Piazzale di servizio - Planimetria
- 2.16 Serbatoi stoccaggio percolato - Piante Sezioni Particolari
- 2.17 Ufficio pesa
- 2.18 Edificio servizi
- 2.19 Lavaggio ruote mezzi d'opera
- 2.20 Particolare pesa a ponte
- 2.21 Box stoccaggio provvisorio
- 2.22 Regimazione acque superficiali - Planimetria
- 2.23 Fognature acque piazzale - Planimetria
- 2.24 Rete captazione biogas biogas - Planimetria
- 2.25 Centrale di aspirazione e combustione biogas
- 2.26 Particolare impianto biogas -
- 2.27 Fasi di coltivazione
- 2.28 Recupero finale
- 04 PIANO DI GESTIONE OPERATIVA
- 05 PIANO DI RIPRISTINO AMBIENTALE
- 06 PIANO DI GESTIONE POST-OPERATIVA
- 07 PIANO DI SORVEGLIANZA E CONTROLLO
- 08 PIANO FINANZIARIO E COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Il progetto è stato successivamente aggiornato con la seguente documentazione, trasmessa con nota Prot. n° 278/2011 del 14/10/2011, che sostituisce i corrispondenti elaborati precedenti.

- 2 Piano di monitoraggio e controllo (agg.13/10/2011)
- 2.14 Rete trasporto e stoccaggio percolato – P & I (agg. 27/07/11)
- 2.22 Fognature acque piazzale - Planimetria (agg. 27/07/11)
- 14.4 Piano di gestione operativa (agg. 13/10/2011)
- 14.6 Piano di gestione Post-Operativa (agg.13/10/2011)
- 14.7 Piano di sorveglianza e controllo (agg.13/10/2011)

Il medesimo progetto è stato successivamente ulteriormente aggiornato con la seguente documentazione, trasmessa ai sensi dell'articolo 29-nonies, comma 1, del decreto legislativo 152/2006:

- comunicazione PEC del 8 febbraio 2016, assunta al protocollo regionale 3386/A e ritrasmesse con note prot. n. 3884/P, n. 3885/P n. 3886/P, n. 3887/P del 15 febbraio 2016 così come modificata ed integrata con la documentazione pervenuta tramite PEC del 30 agosto 2016, assunta al protocollo regionale 21757/A;
- comunicazione PEC del 29 giugno 2018, acquisita al protocollo Regionale n. 34229 d.d. 2/7/2018;
- comunicazione PEC del 22 novembre 2018, acquisita al protocollo Regionale n. 57161 d.d. 23/11/2018
- comunicazione PEC del 20 novembre 2019, acquisita al protocollo Regionale n. 55481 d.d. 20/11/2019

PRESCRIZIONI

Prescrizioni relative alla **costruzione dell'impianto e alla gestione dei rifiuti**:

1. deve essere minimizzato il battente all'interno dei pozzi di raccolta del percolato;
2. deve essere verificata in corso d'opera la stabilità del fronte dei rifiuti scaricati, dando comunicazione dei risultati nella relazione annuale;
3. i rifiuti devono essere deposti in strati compatti con pendenza del fronte < 30%;
4. dopo la comunicazione di esaurimento, il ripristino di eventuali avvallamenti non potrà essere fatto con rifiuti;
5. la torcia di bruciatura del biogas deve essere operativa appena la concentrazione di metano renda possibile una corretta combustione;
6. non potranno essere utilizzati rifiuti per le ricoperture giornaliere;
7. deve essere periodicamente valutato lo smaltimento dei rifiuti di cui ai CER 19 12 01 (carta e cartone), 19 12 04 (plastica e gomma), 19 12 07 (legno), 19 12 08 (prodotti tessili), 19 12 10 (rifiuti combustibili), in relazione al PCI (Potere Calorifico Inferiore), che potrebbe risultare non compatibile con le previsioni normative sullo smaltimento in discarica.
8. il conferimento dei rifiuti deve in ogni caso avvenire nel rispetto della prescrizione n. 3 di cui alla Delibera della Giunta Regionale 24/06/2011, n. 1181 (Parere sulla pronuncia di compatibilità ambientale), così come modificata con DGR n. 2298 del 21 dicembre 2012, DGR n. 597 del 15 marzo 2018 e DGR n. 1795 del 28 settembre 2018.
9. il Gestore deve individuare, mediante la redazione di un'opportuna istruzione operativa da conservare in impianto, e adottare misure volte a evitare eventuali trascinalamenti, al di fuori dell'area di conferimento, di elementi residuali derivanti dall'attività di gestione dei rifiuti.
10. il Gestore deve eseguire interventi periodici per impedire la proliferazione di ratti e insetti, la dispersione di polveri, il pericolo di incendi.
11. l'avanzamento della coltivazione in discarica deve avvenire per strati omogenei di rifiuti, con fronti stabili.
12. le previsioni acustiche, sulla base delle quali è stato effettuato il dimensionamento e il posizionamento della barriera naturale, devono essere verificate attraverso opportune misure fonometriche da effettuarsi durante le fasi di cantiere e di utilizzo della discarica, in particolare durante le prime fasi di esercizio in modo da consentire eventuali ulteriori misure mitigative.
13. tutti i rifiuti potranno essere conferiti esclusivamente per la parte non più recuperabile e nel rispetto dell'art. 7 comma 1, lett. b) del D. Lgs. 36/03. Tale condizione dovrà essere garantita, oltre che dalla dichiarazione che il proponente intende acquisire, da un'adeguata documentazione, esplicativa dei criteri, anche di tipo merceologico, su cui si è basata la valutazione dell'effettiva non recuperabilità/riciclabilità e della eventuale non necessità al trattamento del rifiuto di cui all'art. 7 comma 1, lettera b), del D. Lgs. 36/03. Tale valutazione dovrà essere effettuata in corrispondenza del primo conferimento del

rifiuto, successivamente con opportuna frequenza tale da rappresentare il permanere dell'impossibilità di effettuare operazioni di recupero/riciclo, e ad ogni variazione significativa del processo che genera il rifiuto stesso. La suddetta documentazione dovrà essere tenuta in evidenza presso la discarica;

14. il serbatoio di gasolio deve essere dotato di un dispositivo antitraboccamento;

Prescrizioni sullo smaltimento dei rifiuti CER 17 06 05* provenienti dal cumulo già presente in sito:

- 1) deve essere garantita la separazione delle attività inerenti al conferimento dei rifiuti dall'esterno (celle n. 1 e 2) e allo smaltimento del cumulo di rifiuti CER 17 06 05* già presente in sito (celle n. 3 e 4). Tale separazione deve essere mantenuta anche per quanto riguarda i mezzi d'opera destinati all'abbancamento dei rifiuti, ciò al fine di evitare ogni possibile commistione e garantire la gestione delle attività su aree fisicamente distinte e separate. L'ordine di coltivazione previsto per le celle monodedicato al CER 170605* prevede prima il completamento della cella 4 e poi quello della cella 3.
- 2) fino al completo smaltimento del cumulo di rifiuti CER 170605* già presenti in sito il conferimento dei rifiuti provenienti dall'esterno nelle celle n. 1 e n. 2 potrà avvenire solamente nel turno di lavoro mattutino (ore 7-13) mentre il turno di lavoro pomeridiano (ore 13-21) dovrà essere dedicato esclusivamente allo smaltimento dei rifiuti interni provenienti dal cumulo nelle celle n. 3 e n. 4;
- 3) la data di inizio delle attività di smaltimento del cumulo deve essere comunicata alla Regione, al Comune di Cordenons, ad ARPA FVG e all'Azienda Sanitaria Friuli Occidentale, con almeno 15 giorni di anticipo.
- 4) al fine di garantire la piena rintracciabilità del flusso di rifiuti, si chiede che sia predisposto e compilato un registro con le seguenti tabelle 1a e 1b:

Tabella 1a – Monitoraggio smaltimento del cumulo con CER 17 06 05*

CER	data conferimento	mezzo di trasporto telonato ¹⁾	quantità CER (tonnellate/camion) ²⁾	cella di discarica	registro di carico/scarico ³⁾	Soggetto preposto ⁴⁾

1) Caratteristiche (marca, targa ecc.) dei due camion utilizzati per lo smaltimento del CER 1706 05*, dotati di telo per coprire i rifiuti.

2) Utilizzo di una pesa certificata dedicata esclusivamente al conferimento del cumulo; effettuare le misure emettendo appositi bindelli di pesatura, conservati in impianto, riportanti per ogni annotazione data, ora, pesata con tara, targa del mezzo utilizzato ecc.

3) Numero di carico/scarico ricavato dal registro C/S in formato cartaceo previsto dalle norme di settore sulla gestione dei rifiuti.

4) Soggetto preposto alle attività di smaltimento del cumulo, con iscrizione all'Albo dei Bonificatori-categoria 10.

Tabella 1b – Monitoraggio smaltimento del cumulo con CER 17 06 05*

CER	Piano previsionale di smaltimento (data trasmissione) ⁵⁾	Consuntivo di smaltimento (data trasmissione) ⁶⁾	Consuntivo di smaltimento (quantità Mg/15gg) ⁷⁾
<p>5) Presentazione mensile a Regione FVG, Azienda Sanitaria competente per territorio, ARPA FVG dipartimento di Pordenone di un piano previsionale di smaltimento del cumulo; eventuali modifiche delle giornate e dell'orario di lavoro devono essere comunicate con almeno 10 giorni lavorativi di anticipo.</p> <p>6) Comunicazione quindicinale alle Autorità competenti di un consuntivo dei conferimenti effettuati riportante pesi e volumi del rifiuto smaltito in discarica nelle celle n.3 e n.4 e i progressivi del registro di carico/scarico e le celle di destinazione utilizzate.</p> <p>7) Annotazione della quantità di rifiuto smaltita quindicinalmente.</p>			

- 5) il posizionamento della pesa certificata deve essere individuato in un'area non interessata dalle attività di smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati;
- 6) deve essere evitata l'infiltrazione nel terreno delle acque utilizzate per bagnare il cumulo dei rifiuti CER 17 06 05* durante le operazioni di movimentazione.
- 7) per la copertura giornaliera dei rifiuti CER 17 06 05* deve essere utilizzato un telo continuo in LDPE o HDPE o, alternativamente e solo per la copertura giornaliera con telo a carboni attivi;
- 8) il Gestore deve attestare e comunicare a Regione, Comune, dipartimento provinciale di ARPA e Azienda Sanitaria Friuli Occidentale, l'origine, la quantità, la qualità e le caratteristiche tecniche del materiale utilizzato per la copertura dell'ultimo strato di rifiuti CER 17 06 05*, da utilizzare prima del capping finale, e per il capping finale.

Prescrizioni a conclusione delle attività di smaltimento dei rifiuti CER 17 06 05* provenienti dal cumulo già presente in sito:

- 1) una volta terminata l'asportazione del cumulo di rifiuti CER 17 06 05* il Gestore deve definire la quota di fondo dello stesso utilizzando opportuni capisaldi;
- 2) prima di iniziare la costruzione delle rimanenti celle n. 5, 6, 7, 8 il Gestore deve presentare a Regione, Comune, dipartimento provinciale di ARPA e Azienda Sanitaria Friuli Occidentale un dettagliato piano di indagine dell'area attualmente occupata dal cumulo di rifiuti CER 17 06 05*, corredato di opportune rappresentazioni cartografiche e comprendente la realizzazione di trincee esplorative; il numero e l'ampiezza degli scavi deve in ogni caso consentire una corretta caratterizzazione dei rifiuti abbandonati nel suolo, mentre la quota di fondo degli scavi deve essere determinata in campo raggiungendo il livello in cui non sono presenti rifiuti. Il numero degli scavi può quindi aumentare in funzione delle evidenze emerse durante le attività di indagine;

- 3) la data di inizio delle attività di campionamento e gli orari delle attività in sito dovranno essere concordati con ARPA;
- 4) nel caso di rinvenimento di rifiuti nell'area al di sotto del cumulo, il Gestore deve presentare alla Regione una proposta di smaltimento; qualora tali rifiuti risultino simili, per natura e origine a quelli costituenti il cumulo già presente in sito, il codice CER da attribuire è il 17 06 05*; per tali rifiuti dovrà essere considerato prioritario il conferimento all'interno delle celle n°3 e n°4;
- 5) successivamente allo smaltimento dei rifiuti eventualmente rinvenuti nell'area sotto il cumulo, o in caso che non vi siano tali rinvenimenti, il Gestore deve effettuare un'analisi di fondo scavo al fine di escludere una potenziale ulteriore contaminazione dell'area.
- 6) solamente una volta terminata l'attività d'indagine di cui sopra e una volta terminato l'eventuale conferimento dei rifiuti rinvenuti sotto il cumulo e associabili al CER 17 06 05*, il Gestore può conferire nella cella 4 rifiuti aventi CER 17 06 05* provenienti dall'esterno, rispettando la normativa specifica per tali operazioni e unicamente allo scopo di esaurire il volume disponibile previsto in progetto.

Prescrizioni sulle emissioni in atmosfera dell'impianto:

Torcia:

La torcia è **soggetta ad autorizzazione alle emissioni in atmosfera** ai sensi della parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

Devono essere rispettate le seguenti prescrizioni gestionali:

- a) la termodistruzione del biogas in torcia deve avvenire in idonea camera di combustione a temperatura superiore a 850 °C con una concentrazione di ossigeno maggiore o uguale al 3% in volume e tempo di ritenzione maggiore o uguale a 0,3 secondi.
- b) le operazioni di manutenzione parziale e totale dell'impianto devono essere eseguite secondo le indicazioni fornite dal costruttore dell'impianto (libretto d'uso e manutenzione) e con frequenza tale da mantenere costante l'efficienza dello stesso.

Odori:

- 1) in caso di segnalazioni di odori pervenute da parte del Comune di Cordenons o dei Comuni limitrofi all'impianto e presumibilmente riconducibili all'impianto in argomento, gli Enti territorialmente competenti, in attesa dell'emissione di apposite linee guida da parte di ARPA FVG/ Regione FVG, possono attivare la procedura descritta nell'allegato 3 delle Linee Guida della Regione Lombardia "Determinazioni generali in merito alla caratterizzazione delle emissioni gassose in atmosfera derivanti da attività a forte impatto odorigeno" (Dgr. 12.02.2012 n.IX/3018).

In tal caso il Gestore deve farsi carico di eventuali misurazioni con naso elettronico per:

- a. discriminare il pattern emissivo (impronta digitale) dell'impianto da altre sorgenti emissive;
- b. determinare la frequenza di odore, in termini di ore di odore, attribuibile all'impianto medesimo, così da verificare la sostenibilità/compatibilità dell'impianto rispetto alle linee guida vigenti nazionali o europee.

Vista la documentazione agli atti, non vi sono **autorizzazioni allo scarico di acque reflue** da rilasciare.

Prescrizioni sulla gestione dei rifiuti liquidi:

- 1) le acque risultanti dal trattamento delle acque di prima pioggia devono essere gestite come rifiuti;
- 2) nella gestione delle vasche di stoccaggio dei rifiuti liquidi il percolato deve essere mantenuto separato dagli altri rifiuti liquidi.

Vengono inoltre imposte le seguenti prescrizioni:

- il Gestore deve procedere alla stipula di idonea garanzia finanziaria a favore della Regione, ai sensi dell'articolo 14, del decreto legislativo 36/2003, nelle forme e nei modi indicati dal DPGR 11/08/2005, n. 0266/Pres.

Le operazioni di smaltimento potranno iniziare solamente dopo la comunicazione, da parte della Regione, di accettazione della garanzia finanziaria.

La garanzia finanziaria può essere prestata per lotti esecutivi.

Fatti salvi accordi più favorevoli per il Comune, il Gestore deve procedere al versamento, a favore del Comune stesso, dell'indennizzo previsto dal Capo V del DPGR 08/10/1991, n. 502/Pres, nelle forme e nei modi riportati nel Decreto medesimo.

Per quanto non espressamente indicato, valgono le disposizioni del D.Lgs. 36/2003 e del D.Lgs. 152/2006.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

dott. Glauco Spanghero

(documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005)